

Civile Ord. Sez. 2 Num. 23755 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 01/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12135-2014 proposto da:

MARONGIU ELENA, ORRU' ROBERTO, ORRU' MARCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE IRIS 18,
presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DI GIOVANNI,
rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLO RENATO
OBINU;

- ricorrenti -

contro

LOI GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato
FILIPPO ALAJMO, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIAMPIERO MASSACCI;

- controricorrente -

nonchè contro

2018

2684

GR

ORRU' EMILIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 10/2014 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere SERGIO
GORJAN.

Fatti di causa

Giuseppa Loi, quale condomina di uno stabile ad uso civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena, ebbe ad evocare in causa e i germani Orrù - quali nudi proprietari per la quota di un mezzo - ed Elena Marongiu - comproprietaria per la quota di un mezzo ed usufruttuaria sulla restante quota dei figli - deducendo che i convenuti quali titolari esclusivi dell'appartamento sottostante al suo non avevano inteso concorrere alle spese, da lei sola sostenute, per i lavori urgenti di rifacimento del tetto comune oramai dissestato.

Pertanto la Loi chiese la condanna dei convenuti al solidale pagamento della somma capitale di € 8.127,00 ed all'esito della lite, opponendosi i convenuti, il Tribunale di Cagliari accolse la domanda.

Proposero appello avanti la Corte di Cagliari i consorti Orrù-Marongiu e resistendo la Loi, la Corte sarda ebbe a rigettare il gravame, osservando:

come fosse rimasto confermato dalle prove assunte che i lavori di rifacimento dell'intero tetto erano necessari ed urgenti;

come le sollecitazioni dalla Loi rivolte alla Marongiu a partecipare alla spesa, prima dell'avvio delle opere, furono connotate da serietà e rimaste prive di riscontro;

come potesse ritenersi provato, in forza dei legami familiari tra le parti che anche i figli nudi proprietari fossero stati informati delle richieste e sollecitazioni rimesse dalla Loi alla loro madre.

Hanno proposto ricorso per cassazione la Marongiu ed i germani Roberto e Marco Orrù articolando quattro motivi d'impugnazione.

La Loi ha resistito depositando controricorso e memoria difensiva in prossimità di questa udienza, mentre non s'è costituito Emilio Orrù, benché ritualmente evocato.

Ragioni della decisione

Il ricorso articolato dai consorti Marongiu-Orrù non ha fondamento giuridico e va rigettato.



Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti deducono violazione delle norme a disciplina delle spese urgenti nell'ambito del condominio – artt. 1126, 1134 e 1139 cod. civ. - e dell'onere della prova – art 2697 cod. civ. -.

Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti lamentano insufficiente ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con la terza doglianza i consorti Marongiu-Orrù deducono violazione delle norme in tema di valutazione delle prove – artt. 115, 116, 131 e 191 cod. proc. civ. - e circa l'onere della prova – art 2697 cod. civ. -.


I primi tre motivi di censura possono esser trattati congiuntamente posto che si risolvono nell'articolata critica circa l'apprezzamento, da parte della Corte sarda, degli elementi probatori acquisiti in causa.

Difatti i ricorrenti lamentano l'erroneo apprezzamento dei dati probatori circa la sussistenza del requisito dell'urgenza dei lavori eseguiti dalla condomina Loi, in cui sono incorsi i Giudici del merito con conseguente motivazione viziata per illogicità ovvero contraddittorietà.

In particolare i ricorrenti denunciano come la Corte sarda non ebbe a tener conto e dello stato di accesa conflittualità esistente da tempo tra le parti e delle ragioni lumeggianti inaffidabilità dei testi escussi e l'ambigua formulazione della nota informativa, rimessa dalla Loi, a segnalazione dell'urgenza dei lavori di ripristino del tetto comune.

In effetti però la Corte territoriale ha adeguatamente valutati tutti i dati probatori acquisiti in corso di causa, specie quelli desumibili dalle testimonianze raccolte, ed ha adeguatamente motivato circa l'accertamento relativo alla natura urgente dei lavori di rifacimento del tetto, resi necessari dalle continue infiltrazioni verificatesi nell'alloggio della Loi, sito al primo piano, e circa la necessità di rifacimento dell'intero manto di copertura, stante il generale ammaloramento delle tegole sarde in opera.

La Corte sarda, poi, ha puntualmente messo in rilievo l'esistenza di plurime missive della Loi alla Marongiu circa la necessità delle opere di ripristino, tra le



quali v'era pure nota, con allegati preventivi ed invito alla Marongiu d'acquistare, a sua volta, preventivo da impresa di fiducia, rimasta senza risposta.

Dunque effettivamente irrilevanti risultano i pregressi dissidi tra le parti, non esplicitando alcuna incidenza sulla motivazione esposta dalla Corte sarda, mentre il sospetto di inaffidabilità dei testi rimane allo stato assertivo non risultando suffragato da alcun elemento concreto indicato dalla parte impugnante.

Deve inoltre osservare questa Corte Suprema come la mancanza di motivazione rientra tra gli errores in procedendo, ex art 360 n° 4 cod. proc. civ., situazione di certo non verificatasi nella specie, stante la puntuale motivazione illustrata dalla Corte territoriale, mentre la disposizione in art 360 n° 5 cod. proc. civ., nell'attuale formulazione, non consenta più la deduzione del vizio di motivazione, siccome fatto in ricorso.

In definitiva con i primi tre motivi di ricorso i consorti Orrù-Marongiu si limitano a delineare una ricostruzione alternativa della questione rispetto a quella motivatamente operata dalla Corte sarda, sicché non concorrono i vizi di legittimità richiamati a fondamento delle doglianze.

Con il quarto mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunciano violazione delle norme in tema di usufrutto – artt. 1004 e 1005 cod. civ. – e dell'onere della prova, poiché la Corte di prossimità avrebbe violato la disciplina di riparto delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario, nonché arbitrariamente ritenuto che la madre – unica destinataria delle missive della Loi – avesse informato delle stesse i figli, cointeressati alla questione.

Anche tale doglianza s'appalesa infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Difatti risulta ben messo in evidenza nella sentenza impugnata che la Marongiu era contitolare del diritto di proprietà ed usufruttuaria solamente per la quota complessiva di un mezzo, pertinente ai figli, sicché l'argomentazione critica svolta circa la suddivisione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario risulta irrilevante a fronte della solidarietà tra comproprietari per le spese di rifacimento del tetto, pacificamente a loro carico, ex art 1005 cod. civ.

Quanto poi alla ritenuta conoscenza delle missive, rimesse dalla Loi alla sola Marongiu, da parte dei figli comproprietari, parte impugnante si limita a contrapporre la propria valutazione dell'elemento indiziario rappresentato dallo stretto legame parentale tra i comproprietari, rispetto all'opzione valutativa adottata dalla Corte di merito.

Il rigetto del ricorso comporta, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna, in solido tra loro della Marongiu in unione a Marco e Roberto Orrù, alla rifusione verso la Loi delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore della Loi, liquidate in € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater DPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis DPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 28 giugno 2018.

Il Presidente

Felice Manna



... QUARANTA